

RECENSIONI

Vittorio CAPUZZA, *Giacomo Leopardi, Monaldo e l'idea della legge. Studi leopardiani su una fonte inedita dello 'Zibaldone' (1820-1821): l'Essai di Félicité de Lamennais*, Roma, Aracne Editrice, 2011, 316 p., ISBN: 9788854843578.

Il libro di Vittorio Capuzza viene ad arricchire l'insieme dei contributi, sempre più numerosi, dedicati al rapporto fra diritto e letteratura. L'attenzione per i temi di *law and literature* ha preso corpo soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma si sta diffondendo anche in Europa e nel nostro Paese: l'Autore è socio ordinario della *Italian Society for Law and Literature*, che ha promosso iniziative di grande rilievo internazionale. La questione dei nessi tra diritto e letteratura offre spunti importanti sia ai giuristi che agli studiosi delle opere letterarie.

Il giurista è bene che vada oltre le fonti tradizionali del diritto (leggi, regolamenti, consuetudini, dottrina, giurisprudenza) e si apra a conoscenze diverse che gli consentano di avere una comprensione più ampia dell'esperienza giuridica. Da tempo vi sono state aperture dei giuristi alla sociologia; oggi un dialogo con gli economisti è sempre più importante, vista la rilevanza del diritto dei mercati. Ma anche le fonti letterarie rappresentano un'occasione di allargamento degli orizzonti del giurista. Quando Manzoni scrive, pensando anche al suo Ottocento, delle gride seicentesche che si moltiplicano a dismisura, regolano tutte le possibili fattispecie civili e penali, ma non forniscono alcun contrappeso alla forza dei potenti, il giurista contemporaneo è stimolato a riflettere sui nessi tra gli eccessi della legislazione, oggi insopportabili più che mai, e le diseguaglianze sociali.

Lo studioso di letteratura, da parte sua, analizzando i profili giuridici che emergono dalle opere letterarie, può avere una visione più completa dei personaggi, degli ambienti, degli autori. Balzac fa continui riferimenti al diritto civile e commerciale (la famiglia voleva che facesse il notaio): ad esempio, l'attenzione che il papà di Eugenie Grandet dedica ai trasferimenti di proprietà, alle azioni o alle obbligazioni — che Balzac descrive con minuzia analitica — fa emergere a tutto tondo la natura del personaggio, il suo attaccamento al denaro, la sua grettezza, la sua avarizia.

Vi è un ulteriore aspetto da sottolineare. L'opera letteraria può cambiare il diritto. Tanti romanzi hanno provocato un mutamento delle regole. *The Grapes of Wrath* di John Steinbeck, uscito nel 1939, conteneva una denuncia impietosa delle leggi che calpestavano i diritti civili degli immigranti ed ebbe immediatamente una vasta eco nell'opinione pubblica americana. Nel 1941 la Corte Suprema annullò quelle leggi.

Il libro di Capuzza si occupa dell'idea della legge in Leopardi. Vi sono diversi frammenti nell'opera leopardiana che riguardano il diritto e sono contenuti soprattutto nello Zibaldone. Sono riferimenti assolutamente asistemati. Un sicuro pregio del libro di Capuzza è quello di aver inseguito questi diversi frammenti e di averli analizzati proprio nella loro asistematicità, evidenziando talora le contraddizioni, tal'altra i ripensamenti dello scrittore. Ci si può soffermare su alcuni esempi che l'A. sottolinea con grande chiarezza.

Secondo Leopardi, la natura è grande, la ragione è piccola: la legge appartiene alla ragione e dunque è poca cosa. Ancora: le leggi sono un furore di «arzigogoli», complicati e incompleti perché non possono prevedere tutti i casi concreti che andrebbero risolti. Infine, le leggi non sono rimedi efficaci di fronte alle ingiustizie e alle forme di corruzione. Ne risulta una visione assolutamente negativa del diritto, quanto meno della legislazione.

Ma, al tempo stesso, Leopardi scrive che la ragione, e quindi il diritto, si può conciliare con la natura: un diritto più vicino alla natura può essere più positivo. Quando Leopardi critica Lamennais, sottolinea che la giustizia o la felicità non derivano dall'ordine e, quindi, dalla precisione di un sistema giuridico razionale, ma possono avere qualche speranza di realizzazione attraverso una ragione meno logica e più naturale. Scrive nello Zibaldone (1820): «*la civiltà delle Nazioni consiste in un temperamento della natura colla ragione*». Dunque, sembra sia possibile, per Leopardi, un'evoluzione positiva del diritto, se quest'ultimo sa combinarsi con la natura.

Quali insegnamenti possono trarsi da questa concezione leopardiana della legge? Vi sono spunti interessanti sia per la critica letteraria, che per l'analisi del diritto.

Per la critica letteraria, forse, i frammenti di Leopardi sul diritto possono aggiungere elementi nuovi alla discussione sul se Leopardi sia più classico e illuminista o più romantico. Il possibile avvicinamento del diritto alla natura sembra avere nessi con Rousseau e con una parte del pensiero illuminista. Ma non c'è in Leopardi il giusnaturalismo soggettivo degli Illuministi che avevano sottolineato, dopo Grozio, l'importanza dei diritti soggettivi naturali preesistenti all'ordinamento giuridico positivo. In Leopardi c'è un riferimento, potremmo dire, a un diritto oggettivo di natura. D'altra parte, emerge qualche elemento caro ai Romantici: ad esempio, la critica radicale che Leopardi muove al diritto fondato sulla ragione e sulla legge suona come una condanna dell'Illuminismo. Tutto ciò può confermare le ragioni di quei critici che hanno messo in luce l'originalità di Leopardi, difficilmente qualificabile come classico, come illuminista o come romantico.

Ma anche il giurista può essere sollecitato dai frammenti leopardiani sul diritto.

In primo luogo, riemerge con forza la necessità di risolvere il disordine normativo — gli «arzigogoli» —, che certo non aiuta l'interprete, l'applicatore della legge e il cittadino e che può alimentare anche la corruzione.

In secondo luogo, si ripropone il problema del sistema giuridico: come si è visto, Leopardi sottolinea che la precisione logica di un sistema giuridico non è determinante al fine di realizzare la giustizia: quel che conta è un sistema — o un insieme di sistemi tra loro correlati, come accade oggi nell'età della

globalizzazione giuridica — magari più disordinato, ma retto da un sicuro equilibrio e da una solida garanzia dei diritti.

Infine, il giurista, grazie a Leopardi, è invitato a continuare la sua riflessione su un problema di fondo. In una lettera del 1831 scrive Leopardi «rido della felicità delle masse perché il mio piccolo cervello non concepisce una massa felice composta da individui non felici». Questo frammento ci riporta ad una grande questione: il diritto e le istituzioni non possono limitarsi a dettare regole sugli interessi collettivi e sull'eguaglianza sociale, senza porre in campo strumenti utili a tutelare i diritti individuali e la dignità della persona. È la critica che la filosofia liberale inglese — si pensi a Isaiah Berlin — ha mosso al pensiero di Rousseau, ripreso ma anche contestato da Leopardi.

In definitiva, il libro di Capuzza, che ricostruisce in modo prezioso gli spunti leopardiani sulla legge, viene ad offrire importanti temi di riflessione ai cultori sia del diritto che della letteratura.

MARCO D'ALBERTI